



Repertorio N.70344

Raccolta N.36618

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di giugno

(18 giugno 2024)

in Roma, piazzale di Porta Pia 121;

avanti a me dr. Nicola Atlante, Notaio in Roma iscritto al Collegio Notarile di Roma

è presente

- Marzia Mangialomini nata a Roma il 22 agosto 1996, domiciliata in Roma via Curtatone 3, che dichiara di agire non in proprio ma quale procuratore speciale di

= "Stichting Itinerary", fondazione di diritto olandese con sede in Amsterdam (Olanda), Locatellikade 1, costituita in Amsterdam, iscritta presso la Camera del Commercio e dell'Industria di Amsterdam al n. 866565772, codice fiscale in Italia 91054330260, giusta procura del 10 giugno 2024 Notaio Fanny Orsini di Londra, munita di apostille n. apo-ejsh-9dar-enjk-ks90 del 10 giugno 2024 che il comparente mi esibisce e che **allego al presente atto sub A.**

Della identità personale di esso comparente io Notaio sono certo.

La parte stipula quanto segue.

PRIMO

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

Asti Group Rmbs IV S.r.l.

Il capitale è di euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è sottoscritto interamente da "Stichting Itinerary".

Dichiara la parte di aver versato il 100% del capitale, mediante assegno circolare emesso da Intesa San Paolo il giorno 18 giugno 2024 n. 3206543357 - 04 intestato all'Amministratore Unico come appresso nominato.

SECONDO

Il primo organo amministrativo è l'Amministratore Unico. Con durata in carica fino a revoca, è nominato Amministratore Unico il cittadino italiano:

- Massimo Labonia, nato a Roma il giorno 24 luglio 1950, codice fiscale LBN MSM 50L24 H501F, domiciliato per la carica presso la sede.

La rappresentanza generale della società, con il potere di agire da solo spetta al nominato Amministratore Unico.

Il primo esercizio sociale termina il 31 dicembre dell'anno 2024.

TERZO

Le indicazioni prescritte dall'art.2463 c.c. e le altre norme di funzionamento della società sono contenute nel seguente

STATUTO

Registrato a Roma 5

il 18/6/2024

N. 6131

Serie 1/T

Esatti Euro 200,00

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 = La società è a responsabilità limitata e si denomina
Asti Group Rmbs IV S.r.l.

Art. 2 = La Società ha sede legale in Comune di Roma.

Art. 3 = La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 ed è prorogabile una o più volte con decisione dei soci.

Art. 4 = La Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e successivi provvedimenti di attuazione ("Legge 130/99"), mediante l'acquisto a titolo oneroso (da parte della Società ovvero di altra società costituita ai sensi della Legge 130/99) di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, finanziato attraverso l'emissione (da parte della Società, ovvero di altra società costituita ai sensi della Legge 130/99) dei titoli di cui agli articoli 1, comma 1, lett. b), e 5 della predetta Legge 130/99. La Società potrà altresì realizzare operazioni di cartolarizzazione di crediti secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis e comma 1-ter, e agli articoli 7, 7.1 e 7.2 della Legge 130/99. Qualora i titoli emessi nell'ambito di una o più operazioni di cartolarizzazione realizzate dalla Società siano stati dotati di rating e tali titoli non siano stati ancora rimborsati o estinti, la Società potrà procedere alla realizzazione di una nuova operazione di cartolarizzazione soltanto subordinatamente alla conferma scritta (ove ottenibile) da parte delle agenzie di rating coinvolte nelle precedenti operazioni che il rating dei titoli in essere non sarà pregiudicato o influenzato negativamente dalla nuova operazione di cartolarizzazione.

In conformità alle disposizioni della Legge 130/99 e dei relativi provvedimenti di attuazione, i crediti acquistati dalla Società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione (per tali intendendosi sia i crediti vantati nei confronti dei debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla Società nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli costituiti dai crediti acquistati nell'ambito di eventuali altre operazioni di cartolarizzazione compiute dalla Società. Ognuno di tali patrimoni separati è destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla Società o da altra società, per finanziare l'acquisto dei crediti che del suddetto patrimonio fanno parte, nonché al pagamento dei costi della relativa operazione di cartolarizzazione. Su ciascun patrimonio separato, pertanto, non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai

portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei suddetti crediti.

Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge 130/99, la Società può compiere operazioni finanziarie accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, reinvestire in altre attività finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli emessi per finanziare l'acquisto dei medesimi crediti. La Società potrà anche realizzare operazioni con struttura rotativa (revolving), ossia che contemplino l'utilizzo degli incassi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati prima o in coincidenza dell'emissione dei titoli (i quali potranno essere emessi anche in forma partly-paid) per l'acquisto di ulteriori crediti. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 130/99 anche tali ulteriori crediti, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi costituiranno patrimonio separato sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi nel contesto della medesima operazione. Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, la Società potrà incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e per la prestazione dei servizi di cassa e di pagamento e compiere altresì operazioni di cessione dei crediti acquistati nonché ogni altra attività che le è consentita dalla Legge 130/99.

CAPITALE - QUOTE - DOMICILIO DEI SOCI

Art.5 = Il capitale è di euro 10.000,00 (diecimila/00).

Art. 6 = Ove il capitale diminuisca in misura superiore al terzo in conseguenza di perdite, il deposito nella sede della relazione dell'organo amministrativo e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, ove esistenti, può effettuarsi fino al giorno precedente l'assemblea.

Art. 7 = La società non può:

- emettere titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c.;
- raccogliere risparmio tra soci;
- assumere finanziamenti dai soci;
- stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso anche senza corresponsione di interessi.

Art. 8 = Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti, salva diversa decisione dell'assemblea dei soci.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 9 = Le partecipazioni sociali possono essere liberamente trasferite tra i soci. Nel caso di soci persone giuridiche, questi potranno liberamente trasferire le proprie partecipazioni sociali in favore di società

controllanti, controllate da, o sotto comune controllo con la società cedente.

Salvo quanto previsto al paragrafo precedente, e salvo le cessioni di partecipazioni previste nei contratti afferenti le operazioni di cartolarizzazione, il socio che intenda alienare a terzi non soci, sotto qualsiasi forma, la propria partecipazione sociale o frazione di essa, dovrà offrirla preventivamente in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel registro delle imprese, inviando a tutti i soci lettera raccomandata A.R. da spedirsi in copia per conoscenza anche all'organo amministrativo. Nella comunicazione devono essere indicate il valore della partecipazione che si intende alienare, l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo, le modalità di pagamento, i criteri di valutazione della partecipazione da trasferire e ogni patto contrattuale.

Il diritto di prelazione da parte degli altri soci dovrà essere esercitato, pena la sua decadenza, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., contenente l'indicazione della partecipazione (o frazione di essa) per la quale la prelazione è esercitata, da inviare al socio offerente e in copia per conoscenza all'Organo Amministrativo.

La prelazione sarà validamente esercitata solo per la totalità della partecipazione offerta. Nel caso in cui la partecipazione complessivamente richiesta dai soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore alla partecipazione offerta, si farà luogo ad un'assegnazione della partecipazione offerta in modo che si mantenga inalterato il rapporto fra le percentuali di capitale possedute da ciascuno dei soci esercitanti la prelazione.

Qualora la prelazione non sia esercitata o qualora la quota complessivamente richiesta dai soci che intendono esercitare la prelazione sia inferiore a quella offerta, la prelazione si intenderà come non esercitata ed il socio offerente sarà libero di perfezionare il trasferimento, entro i 60 (sessanta) giorni successivi, purché al prezzo ed alle condizioni comunicati agli altri soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termine, la partecipazione sarà nuovamente soggetta alla clausola di prelazione.

Se il socio o i soci che intendono esercitare la prelazione non sono d'accordo sul corrispettivo offerto, lo stesso verrà determinato da un perito nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società la cui valutazione sarà vincolante per entrambe le parti.

Il presente articolo si applica anche al trasferimento dei diritti di opzione relativi ad eventuali aumenti di capitale. Qualunque trasferimento compiuto in violazione del disposto

del presente articolo risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri soci.

Per quanto concerne i loro rapporti con la Società, il domicilio dei soci (comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica) è quello comunicato per iscritto dal socio alla società. Eventuali successivi cambiamenti dovranno essere allo stesso modo comunicati dal socio alla società.

RECESSO

Art. 10 = Il socio ha diritto di recedere dalla Società solo nei casi previsti dalla legge con norme inderogabili.

E' quindi escluso il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata e/o di rimozione o introduzione di vincoli alla circolazione delle quote, salvo il recesso ex art. 2469 c.c. per i casi ivi previsti.

Non è ammessa la introduzione di ulteriori cause di recesso non previste dalla legge.

Per quanto non stabilito dallo statuto, l'esercizio del diritto di recesso, il procedimento per la liquidazione del socio recedente ed i criteri per la determinazione del suo valore sono disciplinati dalla legge.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 11 = Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni riguardanti le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e destinazione degli utili;
- b) nomina e revoca dei componenti l'organo amministrativo e, ove esistenti, dei componenti e del Presidente dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché determinazione dei relativi compensi ed esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) modificazioni dello statuto;
- d) fusione e scissione;
- e) operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- g) revoca dei soggetti contrattualmente responsabili di attività connesse con le singole operazioni di cartolarizzazione.

I soci decidono inoltre sulle ulteriori materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi e, inoltre, salvo i

casi per cui la legge prescriva la deliberazione assembleare collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto; e se adottate in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci.

Art. 12 = L'assemblea si riunisce, di regola, nel Comune dove ha sede la Società, salva diversa determinazione dell'organo amministrativo e purché in Italia.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo mediante l'avviso di cui all'art. 23.

Possono intervenire alle assemblee, anche facendosi rappresentare, coloro che sono iscritti nel registro delle imprese.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore a ciò designato dagli intervenuti; e in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, dalla persona designata dai presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge o su richiesta del Presidente il verbale è redatto da un notaio.

Art. 13 = Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale secondo le modalità indicate nell'art. 25.

AMMINISTRAZIONE

Art. 14 = La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci all'atto della nomina:

- a) da un amministratore unico, anche non socio;
- b) da tre, cinque o sette amministratori, anche non soci, secondo quanto determinato all'atto della nomina, i quali costituiscono il Consiglio di amministrazione.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Art. 15 = Ai soci non spettano particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e/o la distribuzione degli utili.

Nel caso in cui, previa modifica del presente statuto, fosse consentita l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti relativi all'amministrazione della Società o alla distribuzione degli utili, detti diritti potranno essere modificati solo con decisione presa dai soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e nel caso di rilevante modifica spetterà ai soci dissenzienti il diritto di recesso, da esercitarsi secondo le relative disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 16 = Gli amministratori restano in carica fino a revoca

o dimissioni o per il diverso periodo determinato dai soci all'atto della nomina, e sono rieleggibili. La loro cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto ai successivi commi, se in corso d'esercizio cessano uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima decisione dei soci.

In caso di consiglio di amministrazione, se cessa o si dimette la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, ovvero la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio; e su iniziativa anche di uno solo degli altri consiglieri, entro trenta giorni, deve sottoporsi alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo gli amministratori non cessati né dimissionari possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 17 = Qualora non vi abbiano provveduto i soci all'atto della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Art. 18 = Le riunioni collegiali del consiglio possono adottarsi mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 25.

Peraltro, se richiesto dalla maggioranza dei suoi componenti, il consiglio di amministrazione deve deliberare con il metodo collegiale, e in questo caso il presidente convoca il consiglio con l'avviso di cui all'art. 23.

Le riunioni collegiali del consiglio si tengono presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Per la validità delle deliberazioni collegiali del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale il voto di colui il quale presiede il consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni inerenti alle materie di seguito specificate sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi degli Amministratori in carica:

- la sottoscrizione, la modifica e/o l'integrazione, la rinnovazione e/o la risoluzione di tutti i contratti, atti, accordi e qualsiasi altro documento afferenti ciascuna operazione di cartolarizzazione (ivi incluse le operazioni realizzate ai sensi degli articoli 1, comma 1-bis e 1-ter e degli articoli 7, 7.1 e 7.2 della Legge 130/99) fatto salvo che gli stessi siano richiesti e/o dovuti per legge, dalla normativa secondaria e/o dalle istruzioni/provvedimenti emanati dalle autorità di vigilanza;
- l'emissione di titoli e l'assunzione di finanziamenti volti al reperimento della provvista necessaria all'acquisto

di crediti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge 130/99 nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione (o alla sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis della Legge 130/99 da parte della società di cartolarizzazione emittente i titoli ovvero alla concessione di finanziamenti da parte della società di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter della Legge 130/99) ovvero al perfezionamento di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della Società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli;

- la stipulazione di qualsivoglia contratto di investimento diverso dal deposito in conto corrente dei fondi derivanti dall'incasso e/o dal recupero dei crediti cartolarizzati o dal riacquisto di nuovi crediti come previsto e consentito dai contratti afferenti a ciascuna operazione di cartolarizzazione, fermi restando i limiti posti dalla Legge 130/1999;

- la nomina di un Comitato Esecutivo e/o di Amministratori Delegati e l'attribuzione dei relativi poteri;

- la nomina e la revoca di mandatari e procuratori ad negotia della Società, solo ove espressamente previsto nei contratti ed accordi conclusi dalla Società nel contesto delle operazioni di cartolarizzazione.

Le riunioni e le deliberazioni collegiali del Consiglio sono valide anche senza regolare convocazione quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'organo di controllo se nominati.

Delle deliberazioni collegiali si redige verbale firmato dal presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 19 = L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società; peraltro all'atto della nomina tali poteri possono essere limitati.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, e in tal caso si applicano i commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non sono delegabili le attribuzioni del 5° comma dell'art. 2475 c.c..

Se il consiglio è formato da due membri, mancando il loro accordo sulla eventuale revoca di un amministratore delegato, entrambi decadono dalla carica e su iniziativa anche di uno solo di essi entro trenta giorni deve sottoporsi alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati

atti o categorie di atti, fissandone i poteri.

Art. 20 = La rappresentanza generale della società spetta a:

a) amministratore unico;

b) presidente del consiglio di amministrazione e singoli consiglieri delegati, se nominati e nei limiti delle rispettive deleghe.

Art. 21 = Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa ovvero proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

CONTROLLI

Art. 22 = Quando richiesto dalla legge ovvero quando i soci lo decidano, i soci eleggono l'organo di controllo costituito a norma di legge e ne determinano il compenso.

All'organo di controllo si applicano le disposizioni stabilite in tema di società per azioni.

Le funzioni di controllo legale dei conti sono esercitate dall'organo di controllo o dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti a scelta dei soci.

AVVISI DI CONVOCAZIONE

Art. 23 = L'avviso di convocazione degli organi collegiali (assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, organo di controllo ove esistente) deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire a ciascun avente diritto a partecipare alla adunanza medesima, con mezzi anche telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento, prima del giorno della adunanza entro il termine di cui appresso:

a) per l'assemblea dei soci almeno 8 giorni prima;

b) per il consiglio di amministrazione e l'organo di controllo di regola almeno 3 giorni prima, ma nei casi di urgenza riducibile ad un giorno prima.

RIUNIONI PER TELE/VIDEO CONFERENZA

Art. 24 = Le riunioni degli organi collegiali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione e Organo di controllo ove esistente) si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si intenderà svolta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante (segretario o notaio, a seconda del caso).

CONSULTAZIONE SCRITTA/CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Art. 25 = La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun avente diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli aventi diritto.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione si intende formata nel momento in cui pervengono presso la sede sociale indirizzate ad almeno uno dei legali rappresentanti pro tempore le risposte di tutti gli aventi diritto ovvero, in mancanza, alla scadenza del termine di cui al comma che precede.

Il legale rappresentante pro tempore informato provvede a comunicare l'esito della decisione a tutti i soci, agli altri amministratori ed ai componenti l'organo di controllo, ove esistente, indicando:

- i favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;

e trasmettendo loro una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dagli interessati.

Le decisioni così adottate devono essere trascritte senza indugio nell'apposito libro sociale.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

BILANCIO ED UTILI

Art. 26 = L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo in conformità di legge redige il bilancio annuale, da presentare ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine di centottanta giorni di cui all'art. 2364, ultimo comma, del c.c..

Art. 27 = Gli utili messi in pagamento e non riscossi entro il quinquennio dal giorno di loro esigibilità si prescrivono

a favore della Società con diretta loro apposizione a riserva.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 28 = Verificatasi una causa di scioglimento si applicano le disposizioni di legge (articoli 2484 e ss. c.c.).

Art. 29 = Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile, delle altre leggi vigenti in materia di società a responsabilità limitata o, in difetto di queste ultime e ove compatibili, in materia di società per azioni, nonché delle leggi speciali in materia di cartolarizzazione di crediti.

QUARTO

La parte infine: a) indica l'importo globale approssimativo delle spese di costituzione a carico della società in circa euro 2.500,00; b) indica l'attuale indirizzo della sede legale in Roma via Curtatone 3; c) dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato dichiarando di ben conoscerlo; d) indica il luogo di tenuta delle scritture contabili presso la sede; e) indica la pec: astigrouprmb4@legalmail.it.

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su ventuno pagine e fin qui della ventiduesima di sei fogli, prima delle firme ho dato lettura al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 17,30.

F.ti: Marzia MANGIALOMINI - dr. Nicola ATLANTE, Notaio.

Segue copia dell'allegato A.

Io, sottoscritta **Fanny ORSINI**, Notaio Pubblico nella Città di Londra, Inghilterra,
per Autorità Regia ammesso e giurato,

CERTIFICO ED ATTESTO COL PRESENTE:

CHE la Procura Speciale qui allegata è stata firmata, in mia presenza in data odierna, in nome e per conto della fondazione di diritto olandese denominata "**STICHTING ITINERARY**", da **Angela ICOLARO**, nata a Benevento, il 19 luglio 1971, titolare del passaporto italiano numero **YB8121237**, rilasciato il 9 aprile 2021, della cui identità personale io, Notaio, sono certo;

E CHE viste una visura camerale della Camera di Commercio dei Paesi Bassi e copia di una Procura avente effetto dal 23 maggio 2024 a me esibite in data odierna, risulta che:

- la detta **STICHTING ITINERARY** è una fondazione iscritta presso la Camera di Commercio dei Paesi Bassi al numero **93898479**, con sede legale in Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, Paesi Bassi;
- la predetta **Angela ICOLARO** è debitamente autorizzata a firmare la Procura Speciale qui da me autenticata in nome e per conto della predetta "**STICHTING ITINERARY**", in virtù di tale Procura avente effetto dal 23 maggio 2024 conferita dagli Amministratori della stessa fondazione, copia della quale è stata a me esibita in data odierna.

IN FEDE DI CHE rilascio il presente, munito della mia firma e Sigillo Notarile, in Londra, addì dieci giugno duemilaventiquattro.



In Fede
Fanny ORSINI
Notaio in Londra, Inghilterra



West End Office and Registered Office:
Southwest House
11a Regent Street St. James's
London SW1Y 4LR

DE PINNA LLP
Partnership Number OC421725
Telephone: +44 (0)20 7208 2900
Email: info@depinna.co.uk

City Office:
Birchin Court
20 Birchin Lane
London EC3V 9DU



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **Country:** United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays / Pais:

This public document
Le présent acte public / El presente documento público

2. **Has been signed by** Fanny Orsini
a été signé par
ha sido firmado por

3. **Acting in the capacity of** Notary Public
agissant en qualité de
quien actúa en calidad de

4. **Bears the seal / stamp of** The Said Notary Public
est revêtu du sceau / timbre de
y está revestido del sello / timbre de

Certified
Attesté / Certificado

5. **at** London **6. the** 10 June 2024
à / en le / el día

7. **by** His Majesty's Principal Secretary of State for
par / por Foreign, Commonwealth and Development Affairs

8. **Number** APO-EJ6H-9DAR-ENJK-KS90
sous no / bajo el numero

9. **Seal / stamp**
Sceau / timbre
Sello / timbre



10. **Signature** A. Harding
Signature
Firma

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

PROCURA SPECIALE

La Stichting Itinerary, costituita il 16 maggio 2024, iscritta presso la Camera del Commercio di Amsterdam al n. 866565772, con sede legale in Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam – Paesi Bassi (di seguito la “**Fondazione**”), ai fini del presente atto rappresentata Angela Icolaro, nella sua qualità di amministratore e procuratore della Fondazione, nata a Benevento (BN) (Italia) il 19 luglio 1971, codice fiscale CLRNGL71L59A783N, debitamente autorizzata per quanto segue, con il presente atto nomina e costituisce quali procuratori speciali, in via disgiunta, della Fondazione:

- Pierluigi D’Abramo nato a Bari, il 10 agosto 1966, domiciliato a Roma, Via Curtatone n. 3; e/o
- Concetta Fiasconaro, nata a Cefalù, il 28 maggio 1976, domiciliata a Roma, Via Curtatone n. 3; e/o
- Marzia Mangialomini, nata a Roma, il 22 agosto 1996, domiciliato a Roma, Via Curtatone n. 3; e/o
- Francesco Martilotti, nato a Corigliano Calabro (CS), il 16 luglio 1998, domiciliato a Roma, Via Curtatone n. 3;

qui di seguito i “**Procuratori Speciali**”, tutti professionisti di KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A., Via Curtatone, 3, 00185 Roma, affinché, sia disgiuntamente che congiuntamente anche, ove necessario, con l’espressa facoltà di cui all’art. 1395 c.c., intervengano e partecipino, in nome e per conto della Fondazione, alla costituzione di una società a responsabilità limitata italiana avente le seguenti caratteristiche:

Nome: Asti Group Rmbs IV S.r.l.
Sede sociale: Via Curtatone, n. 3, 00185 Roma, Italia;
Oggetto: oggetto sociale esclusivo consiste nel porre in essere operazioni di cartolarizzazione dei crediti in conformità di quanto disposto dal decreto legge 130 del 30 aprile 1999, come successivamente modificata;
Capitale sociale: Euro 10.000 (diecimila) corrispondente al 100%
Durata: 31 dicembre 2100.

In particolare, i nominati procuratori speciali sono autorizzati a:

- approvare, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, lo statuto sociale dal quale sarà retta la Società unitamente all’atto costitutivo, in modo da formare parte sostanziale ed integrante di quest’ultimo;
- se necessario o auspicabile, votare per una migliore definizione ed una più compiuta formulazione dell’oggetto sociale della Società;
- fissare la sede sociale della Società;
- sottoscrivere e versare il 100% del capitale sociale mediante deposito di assegno circolare intestato all’Amministratore Unico nominando;
- nominare l’amministratore o gli amministratori della Società, attribuendo loro i relativi poteri e onorari;
- fare quant’altro si renderà necessario per il completo espletamento dell’operazione, inclusa la sottoscrizione della richiesta del codice fiscale sia della Società sia della Fondazione presso le competenti autorità (con facoltà di delegare a terzi la possibilità di presentare tale richiesta) e senza che mai si possa eccepire al nominato procuratore speciale mancanza o indeterminatezza di poteri, il tutto con promessa di aver fin d’ora per rato e valido il loro operato.

I delegati si impegnano a fornire alla Fondazione tutte le informazioni e la documentazione connesse all’esecuzione di quanto autorizzato con la presente delega.



Ciascun Procuratore è espressamente esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dall’esecuzione della presente procura e sarà tenuto indenne da ogni e qualsivoglia danno, costo o spesa derivante dall’esecuzione della stessa. Ciascun Procuratore rimane personalmente responsabile qualora agisca con negligenza, cattiva condotta o esegua qualsiasi atto che non sia autorizzato dalla presente procura speciale. Ciascun Procuratore non è autorizzato a delegare, sub-delegare o nominare procuratori sostituti.

I procuratori non saranno responsabili per gli atti posti in essere in forza di questa procura.

Questa procura avrà effetto fino al 19 agosto 2024.

Firmato in Londra il 10 giugno 2024

Per conto di
Stichting Itinerary



APOSTILLA

Convenzione di La Haye del 5 Ottobre 1961

1. Paese: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Questo documento pubblico
2. È stato sottoscritto dal: la signora Fanny Orsini
3. Che agisce in qualità di pubblico Notaio
4. porta il sigillo/timbro certificato del detto pubblico Notaio

Certifico

5. in Londra
6. il 10 giugno 2024
7. a cura del Segretario di Stato principale di Sua Maestà per gli affari esteri, del Commonwealth e dello sviluppo
8. numero: APO-EJ6H-9DAR-ENJK-KS90
9. sigillo/timbro
10. firma
A. Harding

(firma sull'originale)

Silvia Ferrero

A



Repertorio N. 70363

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI GIURAMENTO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di giugno

(18 giugno 2024)

in Roma, Piazzale di Porta Pia 121;

alle ore 17,15

avanti a me dr. Nicola ATLANTE, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma

è presente

= LICOCCHI Silvia nata a Roma il 3 ottobre 1968, residente a Roma, via Beniamino Costantini 39, codice fiscale LCC SLV 68R43 H501M;


della cui identità personale io Notaio sono certo.

La comparente, dichiarando di conoscere la lingua inglese, mi presenta il documento che precede composto di originale in lingua inglese e di pedissequa sua traduzione in lingua italiana qui sopra trascritta, chiedendomi di asseverare detta traduzione con giuramento.

Quindi io Notaio ammonisco la comparente ai sensi di legge sull'importanza morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false e lo invito a giurare; e la medesima presta il giuramento di rito ripetendo in mia presenza la formula: "consapevole delle responsabilità che col giuramento assumo, giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni di traduzione in lingua italiana del testo in lingua inglese di cui in precedenza e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su una facciata fin qui di un foglio di due facciate, prima delle firme ho dato lettura al comparente che lo approva.

Silvia Licocci



Certifico io sottoscritto Dott. Nicola ATLANTE, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, composta di numero diciotto pagine, su numero diciotto fogli, compresa la presente, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Roma, 19 giugno 2024

File firmato digitalmente dal Notaio Nicola Atlante